

REGOLAMENTO (CE) N. 496/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra altri paesi, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1998 — 30 settembre 1999), ma di avere iniziato a farlo in seguito.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

(3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso definito nell'inchiesta originaria, cioè il polietilentereftalato (qui di seguito denominato «PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728.

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

(4) La Commissione ha esaminato le prove addotte dal produttore esportatore indiano interessato e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo che all'industria comunitaria è stata data l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1240/2001 ⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione alla società interessata e ha iniziato l'inchiesta.

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 41,3 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (qui di seguito denominato «il prodotto in questione») originarie, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse aziende specificamente menzionate, a cui è stata applicata un'aliquota di dazio inferiore. Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 181,7 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse società indiane specificamente menzionate, a cui si applica un'aliquota di dazio diversa. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 3907 60 20.

(5) Con il regolamento che avvia il riesame, la Commissione ha inoltre abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha invitato le autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, ad adottare misure opportune per la registrazione di dette importazioni.

(6) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è stata ricevuta alcuna richiesta in tal senso.

B. INCHIESTA IN CORSO

(2) In seguito, la Commissione ha ricevuto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), una domanda di riesame relativa ad un «nuovo esportatore» del regolamento (CE) n. 2604/2000 dal produttore indiano Futura Polymers Ltd. (qui di seguito denominato «la società interessata»). La società sostiene di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore in relazione al prodotto in questione. Inoltre, dichiara di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta originaria (1° ottobre

(7) La Commissione ha inviato un questionario alla società interessata, la quale ha risposto nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata.

(8) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (qui di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»).

(9) Durante l'inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato durante l'inchiesta originaria.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 3.